

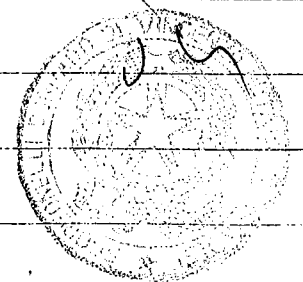


CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (art. 3 D.L. 17 aprile 1948,
n° 1029) =====

Con la presente scrittura privata da valere quale
pubblico Atto, tra i sottoscritti:

1) dott.ing. ELIA Erminio, nato in Oria (Brindisi)
il quattro settembre 1926, domiciliato in Brindisi,
il quale interviene e stipula quale legale rappresen-
tante dello Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi - Via G.B. Casimiro, n°
27 (Codice Fiscale n° 00061820742), in seguito più
brevemente denominato "I.A.C.P. - Brindisi", a ciò
autorizzato con decreto di nomina n° 84 dell'11-2-
1986 del Presidente della Regione Puglia ed in ese-
cuzione della delibera n° 4626 del 24 gennaio 1985
del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. stesso;

2) D'AMICO Francesco, pensionato, nato in Ostuni
(BR) il tredici marzo 1923, ivi domiciliato, Largo
G. Fortunato; n° 11/Int. 1 (C.F. "DMC FNC 23C13
G187Z"), che dichiara di essere in regime patrimoniale
di comunione di beni con la moglie DE MOLA France-
sca, casalinga, nata in Ostuni il ventidue giugno
1925, ivi domiciliata (C.F. "DML FNC 25H62 G187P");



Articolo 2

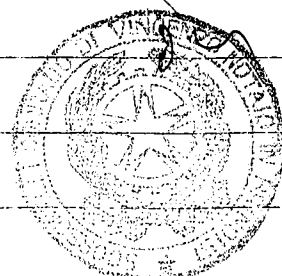
L'alloggio anzidescritto viene trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto all'acquirente, senza l'obbligo da parte dello Istituto di ulteriori opere di ultimazione o migliorie, nonchè con tutti i diritti, azioni, ragioni, pertinenze ed accessioni e con il proporzionato diritto al condominio delle cose e parti comuni del fabbricato, tali definite per legge e/o dal Regolamento di Condominio che sarà predisposto dallo Istituto.



Articolo 3

L'acquirente ha già versato allo "I.A.C.P.-Brindisi" la somma complessiva di $\text{f. } 1.661.204.=$ (lire unmilione seicentosessantunomiladuecentoquattro), -----
----- corrispondente al valore attuale delle quote ancora dovute per ammortamento del capitale, ----- nonchè per differenza di valore tra quello provvisoriamente indicato nella assegnazione innanzi detta ed altro definitivamente determinato a seguito di accertamento afferente l'alloggio venduto, giusta ricevuta provvisoria numero 1984 -- del 31 ottobre 1984 -- rilasciata dal Servizio Amministrazione dello Istituto.

Di detta somma l'Istituto, a mezzo del sottoscritto



suo legale rappresentante, ne rilascia liberatoria quietanza. Con il che la proprietà dell'alloggio citato, con tutti i diritti, azioni, ragioni, vantaggi ed oneri si trasferisce a favore dell'acquirente sottoscritto che ne ha già il possesso materiale.

Articolo 4

L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale e giuridico dell'alloggio acquistato e per ciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

Articolo 5

L'acquirente non potrà conseguire nè in affitto nè in proprietà altro alloggio costruito a totale carico e con il pagamento o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

Articolo 6

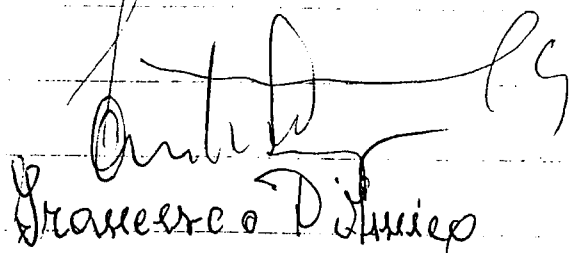
A norma dell'art. 39 della Legge Regionale 20/12/1984, n° 54, la amministrazione e la gestione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio da costituirsi in base

P R E M E S S O

che con deliberazione in data 22/12/1958, n° 640,
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi, a norma del D.L. 8 maggio 1947,
n. 399, integrato con D.L. 22 dicembre 1947, n° 1600,
del D.L. 17 aprile 1948, n. 1029 e delle Leggi 2 lu-
glio 1949, n. 408 e 1° marzo 1952, n. 113, ha assegna-
to, con patto di futura vendita al sig. D'AMICO Fran-
cesco, ----- un alloggio popolare compreso
nel fabbricato sito in OSTUNI, rione Melogna, Lotto 16°,
alla Via G. Fortunato, n° 11 (già Largo Risorgimento),
che in seguito sarà descritto, del costo di Lire
1.661.204.= (lire unmilionesecientosessantunomiladue-
centoquattro), -----
giusta contratto preliminare di locazione con patto
di futura vendita in data 10 luglio 1959, Rep. n°
2113, --- registrato a Brindisi il 29 luglio 1959
al n° 206 -Mod. 1°- Vol. 114;
che avvalendosi di quanto previsto dall'art. 3 del
D.L. 17 aprile 1948, n. 1029, ha chiesto il trasferi-
mento della proprietà dell'alloggio predetto, previo
versamento di un capitale corrispondente al valore
attuale delle quote ancora dovute per ammortamento
calcolato al saggio del 5,80%;
che a seguito di istruttoria della pratica, è stata

Articolo 13

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto.


Francesco Di Muro

Repertorio n° 298.515=

Raccolta n° 12.755=

AUTENTICA DI FIRME

Repubblica Italiana

Io sottoscritto dott. Corrado Scorsone, Notaio
in Brindisi, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi, -----

c e r t i f i c o

essere autografe le firme apposte, in mia presenza,
in calce a quest'atto ed a margine dei fogli intermedii dello stesso, dai Signori:

- dott.ing. ELIA Erminio, nato in Oria (BR) il quattro settembre 1926, quale Commissario Straordinario dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con Sede in Brindisi, alla Via G.B. Casimiro, n° 27, ove domicilia per la carica;

- dott.ing. LONGO Antonio, nato a Francavilla Fontana (BR) l'otto giugno 1937, quale Coordinatore Generale

alle vigenti norme del Codice Civile.

Qualora già costituito l'acquirente entrerà a far

parte del condominio stesso assumendo i diritti e

gli obblighi previsti dal regolamento di condominio

per gli altri condomini.

Di conseguenza esso acquirente, sino a quando l'ammi-

nistratore dello stabile sarà tenuto dall'Istituto,

continuerà a corrispondere all'Istituto medesimo una

quota mensile provvisoria per spese di amministrazione

ne e servizi vari suscettibile di variazioni annuali.

Dalla data della formale costituzione del condominio,

l'amministrazione e gestione dello stabile nel quale

è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto,

passa al condominio stesso e da tale data le spese

di cui al comma precedente saranno stabilite dal con-

dominio ed a questo direttamente corrisposte dall'

acquirente.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innova-

zioni agli elementi comuni dello stabile salvo espli-

cito consenso scritto dei condomini secondo quanto

previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 7

Con riferimento all'art. 40 della Legge 28/2/1985,

n° 47, e successive modificazioni ed integrazioni,

il legale rappresentante dell'Istituto venditore di

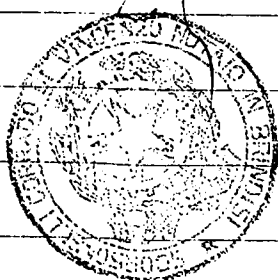
chiara che le opere di costruzione del fabbricato,
di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel pre-
sente contratto, sono iniziate anteriormente al 1°
settembre 1967, come risulta dalla Dichiarazione So-
stitutiva di Atto di Notorietà resa in data odierna
che al presente Atto alligasi sotto la lettera "A",
per formarne parte integrante ed inscindibile.

L'acquirente dichiara di non avere apportato nè
all'appartamento nè alle pertinenze alcuna modifica
rilevante ai fini della disciplina urbanistica.

=====

[Handwritten signature]

Francesco DeLuca



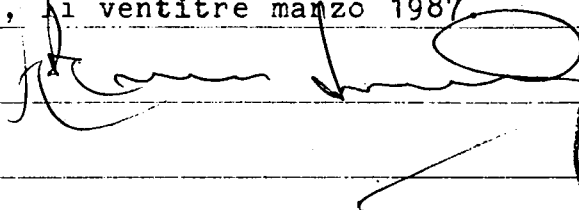
=====

del predetto I.A.C.P.-Brindisi, ove domicilia per la
carica;

- D'AMICO Francesco, pensionato, nato in Ostuni (BR)
il tredici marzo 1923, ivi domiciliato, Largo G. For-
tunato, n° 11/Int. 1.

I firmatari, della cui identità son certo, avendo i
requisiti di legge hanno, col mio consenso, prelimi-
narmente rinunciato all'assistenza dei testi.

BRINDISI, li ventitre marzo 1987



Registrato a Brindisi

il 13-4-87

al n.

324 Mod. II